



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 366 del 07/03/2017

Classifica: 010.02.01

Anno 2017

(6781133)

Oggetto

SERVIZIO DI T.P.L. SU GOMMA NEL LOTTO 1 "AREA METROPOLITANA" - ACCORDO TRANSATTIVO TRA CITTA' METROPOLITANA, COMUNI DEL LOTTO 1 E ATAF&LINEA SCARL PER L'ANNO 2016.

Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO TPL

Riferimento PEG

845

Centro di Costo

845

Resp. del Proc.

Dott.ssa Maria Cecilia Tosi

Dirigente/ Titolare P.O.

TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO TPL

GARSI

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
sub 2100/16	2017	8164	0	€ 381.439,93
imp 632/2016	2017	8164	0	€ 56.859,96

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Firenze gestisce il servizio di trasporto pubblico su gomma di competenza propria e dei Comuni del Lotto 1 "Area Metropolitana", in gestione associata del servizio come da convenzione reg. 258/2012 ;

- a decorrere dal 1° gennaio 2016, come già per tutto il periodo decorrente dalla scadenza del contratto di servizio rep. 18878/2005 (30 settembre 2010) al 31 dicembre 2015, il trasporto pubblico su gomma in detto Lotto 1, è stato garantito mediante l'imposizione dell'obbligo di prestare il servizio alla Scarl Ataf&Linea, ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio ad un unico gestore per l'intero territorio regionale.

-a norma degli artt. 4 e 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 gli atti di imposizione dell'obbligo di

fornire il servizio pubblico devono stabilire, *in anticipo in modo obiettivo e trasparente, i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione e la natura e portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi e tali parametri sono da determinarsi in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole.*

- il preambolo del Regolamento CE n. 1370/2007 al n. 36 afferma il principio della generale inderogabilità degli aiuti di Stato e nella sentenza 24 luglio 2003 pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH, è affermato che *“quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare”.*

- per il primo obbligo di servizio, relativo al periodo ottobre- dicembre 2010 la compensazione era stata determinata dalla Soc. Aleph s.r.l , con applicazione dei criteri di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, confermando gli importi corrisposti in vigenza del contratto venuto a scadenza il 30 settembre 2010.

- per gli anni 2011, 2012 e ancora per l'anno 2013, detti importi erano stati confermati con la sola maggiorazione annuale dell'indice di inflazione programmata, ritenendo che il prezzo offerto dalla Scarl e con il quale si era aggiudicata la gara di appalto del 2004, di anno in anno rivalutato con il suddetto indice, rappresentasse il livello ottimale di redditività, economicità e produttività dell'azienda.

-a seguito dell'impugnazione degli atti di imposizione del servizio da parte della Scarl sia in sede amministrativa che in sede civile, si addiveniva in data 17 dicembre 2013 rep. 291 alla sottoscrizione di un accordo transattivo, valevole fino al 30 giugno 2014, sulla base del quale alla Scarl veniva riconosciuta una maggiorazione pari a Euro 0,142/km oltre iva per i servizi effettuati da ATAF spa e di Euro 0,135/km oltre iva per i servizi effettuati da Linea spa, senza alcuna maggiorazione per interessi moratori;

- l'accordo suddetto veniva prorogato nel mese di luglio 2014 fino al 31 dicembre 2014, confermando la maggiorazione suddetta;

- per l'anno 2015 veniva sottoscritto un nuovo accordo che prevedeva, in aggiunta agli importi corrisposti mensilmente per tipologia di servizio, la liquidazione a titolo di acconto della maggiorazione corrisposta fino al 31 dicembre 2014, di Euro 0,142 /km per il servizio effettivo rendicontato da Ataf Gestioni e di Euro 0,135/ per il servizio rendicontato da Linea, salva verifica, da effettuarsi entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio 2015 da parte delle due aziende che compongono la Scarl, tesa ad accertare che l'indice ROI calcolato sulla somma del capitale investito dalle due aziende nel 2015 non fosse superiore al 5%;

- in caso di risultato inferiore, nulla sarebbe stato dovuto dalla Città metropolitana e dai Comuni della gestione associata; nel caso in cui l'indice fosse risultato superiore al 5%, la quota parte del risultato operativo della Scarl sarebbe stato recuperato proporzionalmente a carico dei gestori;

- con atto dirigenziale n. 1527 del 17 agosto 2016 veniva attestata la congruità della maggiorazione corrisposta che dunque assumeva carattere definitivo;
- gli atti di imposizione del servizio adottati nel corso dell'intero anno 2016 hanno confermato in via provvisoria gli importi della compensazione corrisposta nel corso dell'anno 2015, al netto della maggiorazione successivamente liquidata in via transattiva, nelle more di verificare i risultati della gestione della Scarl per detto anno e determinare il giusto importo da corrispondere;
- al fine di definire la compensazione dovuta ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, per il servizio esercito nell'anno 2016, la Scarl Ataf&Li-nea ha inviato alla Città Metropolitana in data 13 ottobre 2016 prot. 121711 una ipotesi di accordo impostata sulla base dei criteri convenuti in via transattiva per l'anno 2015;

Dato atto :

- che la Città Metropolitana e Scarl, si sono confrontate su tale ipotesi e hanno concordato:
 - 1) di confermare il ROI (Return on Investments), definito come rapporto tra Risultato Operativo e CIN (Capitale Investito Netto) dell' aggregato di ATAF&Gestioni Srl e Li-nea SpA quale strumento tecnico per la determinazione del ragionevole utile;
 - 2) di accettare, in via transattiva, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007, che il servizio esercito sia compensato in misura tale che il valore dell'indice ROI, a consuntivo, risulti non superiore al 5%;
 - 3) per il calcolo di detto indice :
 - a) di prendere a base i rendiconti della gestione del ramo TPL delle due società, tratti dai Bilanci d'esercizio approvati dalle rispettive assemblee.
 - b) per il computo del risultato operativo di tenere conto delle voci di bilancio, afferenti il ramo TPL, relative alla differenza tra ricavi operativi e costi operativi, differenza da rettificare da ammortamenti netti, accantonamenti e svalutazioni dell'attivo circolante e saldo dei proventi e oneri diversi. In coerenza con le logiche utilizzate per l'accordo transattivo 2015, gli oneri e i proventi straordinari non sono da considerarsi nel calcolo del risultato operativo.
 - c) per il computo del CIN di procedere alla somma delle seguenti voci, afferenti il ramo TPL: capitale circolante netto gestionale, altre attività nette, immobilizzazioni tecniche al netto dei fondi ammortamento, partecipazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
 - d) di rettificare tale somma dal fondo TFR e dagli altri fondi.
- che al fine di determinare la congruità della compensazione integrativa proposta sono stati analizzati i dati economici e patrimoniali presentati dalla Scarl e dalla stessa dichiarati corrispondenti a quelli del preconsuntivo 2016 di bilancio, comprensivi anche l'importo di Euro 2.753.893,00 al netto di iva, quale maggiorazione richiesta in via transattiva, pari ad Euro 0,142/km per i servizi effettuati da ATAF&Gestioni srl e ad Euro 0,135/km per i servizi effettuati da Linea spa;
- che ai fini del calcolo del CIN il valore delle immobilizzazioni tecniche è stato integrato di un valore figurativo rappresentativo del livello di investimenti che fisiologicamente le due Società della Scarl avrebbero realizzato nel 2016 se fosse stata chiara l'evoluzione dell'iter della gara toscana per l'affidamento del servizio nel lotto unico regionale;

- che gli investimenti figurativi sono stati calcolati prendendo a riferimento il tasso di investimento medio dell'ultimo biennio di ATAF&Gestioni Srl, pari al rapporto tra gli investimenti effettuati, al netto dei contributi c/investimenti in ciascun esercizio 2014 e 2015 e le immobilizzazioni tecniche al 1° gennaio di ciascun esercizio, espresse sempre al netto dei contributi;
- che è stato applicato il tasso di investimento medio del periodo 2014-15, per l'esercizio 2016, al valore delle immobilizzazioni tecniche al netto dei contributi, presenti al 1° gennaio 2016 nel bilancio di ATAF&Gestioni Srl e di Li-nea SpA, in modo da determinare gli investimenti "figurativi" dell'esercizio e in analogia di rideterminare gli ammortamenti dell'esercizio 2016 lungo la vita economica dei mezzi;
- che il CIN al 31.12.2016 è stato calcolato come somma tra le immobilizzazioni tecniche al netto dei contributi al 1° gennaio 2016 e gli investimenti "figurativi" dell'esercizio 2016 al netto dei fondi ammortamento;
- che il risultato operativo, determinato considerando gli ammortamenti dell'esercizio (comprensivi degli ammortamenti figurativi), rettificati dalla quota di risconto annuo attribuibile ai contributi in c/investimenti, è risultato inferiore al 5%;

Considerato:

- che sulla base della simulazione effettuata, la maggiorazione richiesta dalla Scarl è da ritenersi congrua e tale da garantire l'utile ragionevole come sopra concordato e determinato, come verificato in data 7 febbraio 2017 dal prof. Giovanni Liberatore, affidatario da parte di questa Direzione della elaborazione e validazione di un modello economico di definizione e misurazione dell'utile ragionevole,
- che tale simulazione dovrà trovare effettivo riscontro nei consuntivi di bilancio 2016 quali saranno approvati dai Cda delle due Società e quindi la maggiorazione corrisposta a titolo transattivo, pari a complessivi Euro 2.753.894,11, assumerà carattere definitivo solo dopo detta verifica;
- che per quanto riguarda la ripartizione degli oneri derivanti dal riconoscimento di detta maggiore integrazione, in base a quanto statuito nella convenzione reg. 258/2012, la maggiorazione riconosciuta è ripartita proporzionalmente tra Città metropolitana e Comuni, come segue: alla prima gli oneri in misura corrispondente alla percentuale in termini di percorrenze delle linee di competenza amministrativa metropolitana rispetto al totale delle percorrenze effettuate; ai secondi la restante parte da ripartirsi tra loro in proporzione ai chilometri di esercizio effettuati sul territorio di ciascuno di essi, indipendentemente dalla competenza amministrativa comunale o metropolitana delle linee che attraversano i rispettivi territori comunali, con esclusione del vincolo di solidarietà tra gli enti di cui all'art. 1284 cod.civ.,
- che l'accordo di cui all'allegato A) al presente atto è stato approvato dal CdA di Ataf&Li-nea scarl e dalle singole Consorziatoe come da documentazione agli atti di questa Direzione,

Dato atto che ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. "a", punto 2 del D.L. n. 78 del 01.07.09, convertito con modificazioni nella L. n. 102 del 03.08.09, si è provveduto preventivamente a verificare che la spesa di cui al presente provvedimento fosse compatibile con gli stanziamenti di Bilancio (art. 191 del TUEL) e

con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 78 del 23.11.2016 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- la deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017;
- la deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 6 del 11.01.2017 di approvazione del Piano esecutivo di gestione provvisorio 2017;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n° 67 del 31/12/2015 che conferisce alla dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico della Direzione "Patrimonio e TPL" con decorrenza 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;

Visti gli artt. 107, 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.), il Regolamento di Contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

Visto il parere contabile espresso dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari Dott.Rocco Conte;

DETERMINA

1) Di approvare l'accordo transattivo di cui all'allegato A) al presente atto che prevede a titolo di integrazione della compensazione già corrisposta per tipologia di servizio, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, il pagamento alla Scarl ATAF&LINEA, ancora a titolo di acconto, di una maggiorazione della compensazione indicata negli atti di imposizione del servizio, di Euro 0,142/km oltre iva i servizi effettuati da ATAF Gestioni srl e di Euro 0,135/km oltre iva i servizi effettuati da Linea spa, come da percorrenze effettive rendicontate e fatturate, per complessivi Euro 2.753.894,11 oltre Iva 10% e dunque Euro 3.029.283,52.

2) Di dare atto che la suddetta maggiorazione viene liquidata a titolo di acconto e sarà riconosciuta in via definitiva nel caso in cui, dal consuntivo 2016, il ROI dell'aggregato ATAF&Linea Scarl, calcolato secondo le modalità descritte nell'accordo, risulti essere non superiore al 5%.

3) Di dare atto altresì :

a) che gli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiorazione di cui sopra sono ripartiti tra Città Metropolitana e Comuni con il criterio indicato all' art. 1 della convenzione Reg. 258/2012 , con la quale la Provincia oggi Città Metropolitana stessa e i Comuni del Lotto 1 hanno riconfermato al volontà di gestire in forma associata il servizio e dunque " accollando alla Città Metropolitana di Firenze, ai sensi della L.R. 42/1998 ss.mm., gli oneri in misura corrispondente alla percentuale, in termini di percorrenze delle linee di competenza amministrativa metropolitana rispetto al totale delle percorrenze effettuate (metropolitane e comunali), ed ai singoli Comuni la restante parte da ripartirsi tra loro in proporzione ai chilometri di esercizio effettuati sul territorio di ciascuno di essi, indipendentemente dalla competenza amministrativa comunale o metropolitana delle linee che

attraversano i rispettivi territori comunali”.

b) che la Scarl provvederà a fatturare gli importi di seguito indicati, che saranno liquidati entro e non oltre il 30 aprile 2017:

Città Metropolitana	Euro	945.128,32
Bagno a Ripoli	Euro	57.158,77
Calenzano	Euro	42.495,82
Campi Bisenzio	Euro	92.369,06
Fiesole	Euro	44.612,32
Firenze	Euro	1.505.917,27
Greve in Chianti	Euro	1.411,67
Impruneta	Euro	11.924,18
Lastra a Signa	Euro	28.486,78
Montelupo Fiorentino	Euro	5.615,56
Scandicci	Euro	175.881,63
Sesto Fiorentino	Euro	104.190,23
Signa	Euro	7.626,57
Vaglia	Euro	6.465,34

c) ad eccezione del Comune di Montelupo Fiorentino, tutti i pagamenti previsti saranno effettuati dai Comuni interessati, ciascuno per la quota di spettanza con esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 1294 cod. civile. La quota relativa al Comune di Montelupo sarà fatturata alla Città metropolitana, che provvederà al pagamento e chiederà al Comune il rimborso. La quota relativa alla Città metropolitana dovrà essere fatturata per Euro 432.684,33 iva compresa alla stessa e per Euro 563.688,39 iva compresa al Comune di Firenze, che la liquiderà avvalendosi delle residue risorse di cui all'accordo sottoscritto tra i due Enti e la regione Toscana avente ad oggetto : *“Servizio di trasporto pubblico locale : accordo tra Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Regione Toscana relativo alle risorse finanziarie per il Tpl nell'area metropolitana di Firenze, erogate dalla Regione per il periodo settembre-dicembre 2016”*.

d) che dell'importo di Euro 438.299,89 da liquidarsi da questa Città Metropolitana, Euro 381.439,93 trovano copertura sul capitolo 8164 impegno 2313/2016, sub impegno 2100/2016.

4) di sub impegnare il residuo importo di Euro 56.859,96 sempre sul capitolo 8164 sull'impegno 632/2016.

5) di procedere con separato e successivo atto alla liquidazione della somma rimanente sull'impegno 632/2016 per il riconsocimento della maggiore compensazione alle Scarl Autolinee Mugello Valdisevie e Chianti Valdarno per l'anno 2016;

6) di procedere con separato e successivo atto l'accertamento della quota che sarà richiesta a rimborso al Comune di Montelupo Fiorentino.

Firenze 07/03/2017

TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO TPL

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”.